



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N. 13 Data 02/04/2024	OGGETTO: INTEGRAZIONE DI SPESA, PRESA D'ATTO PROROGA CONVENZIONE C.I.M.A. SOC. COOP. ARL RIFUGIO PER CANI AL 30/06/2024.
--------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno DUE del mese di APRILE nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 273 del 09.01.2024 che ha attribuito alla sottoscritta, ad interim, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. Da 16 a 21 del CCNL 16.11.2022;

Che con delibera di Consiglio Comunale nr. 03 del 08/03/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

Che con delibera di Consiglio Comunale nr. 04 del 08/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026;

Che con delibera di Giunta Comunale nr. 31 del 08/03/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) periodo 2024/2026, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale, come Ente territorialmente competente, ha l'obbligo del controllo del randagismo e del mantenimento dei soggetti accalappiati;

Richiamata la Legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Richiamata la L.R. n. 47 del 18.12.2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" che dispone ai Comuni l'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nelle strutture preposte sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'Azienda ASL;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10.06.1999, ha aderito ad apposita iniziativa della Comunità Montana "Marsica 1", poi confluita nella Comunità Montana "Montagna Marsicana" ed attualmente UNIONE DEI COMUNI "MONTAGNA MARSICANA", per la realizzazione di un canile consortile con annesso canile sanitario sottoscrivendo apposito schema di convenzione;

Dato atto della nota della Comunità Montana "Marsica 1" con la quale si portava a conoscenza che il rifugio per cani era stato ormai ultimato e che a seguito di gara ad evidenza pubblica, la Comunità Montana affidava la gestione del canile consortile alla C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. invitando i Comuni aderenti alla realizzazione del canile consortile, a stipulare appositi accordi con il gestore del servizio;

Viste le proprie Determinazioni, con le quali si affidava e prorogava alla Ditta di cui sopra, il servizio di custodia dei cani randagi nella struttura – rifugio e canile sanitario – di Sante Marie sino al 31/03/2024;

Che si rende necessario continuare ad assicurare, nelle more della conclusione delle ordinarie procedure di scelta del contraente, il mantenimento in vita dei cani randagi in custodia presso il rifugio e canile sanitario di Sante Marie;

Preso atto che la Comunità Montana "UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA", con nota prot. 2675 del 29/03/2024, pervenuta al protocollo dell'ente in data 02/04/2024 nr. 3153 ha effettuato una proroga, alla Soc. C.I.M.A. arl, della gestione del solo canile rifugio alla data del 30/06/2024;

Visto l'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, che consente, In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora

l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

Considerato che esistono tutti i presupposti di urgenza per ricorrere all'affidamento diretto attraverso l'istituto della "proroga tecnica";

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto, relativo al servizio canile rifugio si intende realizzare il seguente fine: garantire il mantenimento in vita e la cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 47 del 18.12.2013;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di canile rifugio per i cani randagi catturati sul territorio del Comune di Carsoli;
- il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale;

Che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'affidamento nonché all'impegno di spesa;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 52 comma 1 del D.Lgs 36/2023, in conformità a quanto asserito nella dichiarazione sostitutiva presentata in data 17/01/2023;

Attestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 – bis della Legge n. 241/90, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, per le motivazioni sopra riportate, non è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49, del D.lgs. 36/2023, tenuto conto che la Comunità Montana "UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA", con determina nr. 162 del 29/03/2024, del Responsabile del Servizio, ha prorogato, sino al 30/06/2024 l'affidamento della gestione del solo canile rifugio alla C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l.;

Accertato che la presente tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 art. 3 c. 5;

Ritenuto di provvedere l'impegno di spesa ed il successivo pagamento;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si danno per integralmente trascritte, prendere atto della proroga dell'affidamento del servizio di custodia dei cani randagi presso la struttura consortile di Sante Marie alla C.I.M.A. Soc. coop. a r.l. sino al 30/06/2024;

Integrare l'impegno già assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato aa. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con la somma di € 4.000,00 IVA compresa al cap. 10470 contabilizzato alla missione 11 programma n. 1, con imputazione all'esercizio 2024;

Dare atto che:

- il codice CIG è il seguente: B02422071B;
- è stato accertato il requisito di regolarità contributiva della predetta impresa come da Protocollo INAIL _41795834 del 18/12/2023 scadenza validità 16/04/2024 allegato;
- che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.
F.to Bonanni Daniela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n. **20324** del **29/01/2024** aggiornato alla data del **02/04/2024**

Carsoli **02/04/2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. **3281** del **04/04/2024**

La presente determinazione viene trasmessa: il **04/04/2024**

- x All'Albo Pretorio Online
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.
F.to Bonanni Daniela

La presente determinazione è stata pubblica all'Albo Pretorio per 15 giorni

Consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della Ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra
identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale lì _____

IL FUNZIONARI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____

F.to _____ IL CONTABILE
